

Codice A1824A

D.D. 14 settembre 2022, n. 2836

Foresta Regionale "Val Sessera" - Rinnovo di concessione di terreni e fabbricati rurali, costituenti le Alpi Briolo e Campo della Quara, in comune di Bioglio (BI), all'Azienda Agricola Mania Alessandro (codice soggetto 260741), per uso pascolivo (pascipascolo). Accertamento canone Euro 9.481,00 - Cap. 30195 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2024.



ATTO DD 2836/A1824A/2022

DEL 14/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

OGGETTO: Foresta Regionale "Val Sessera" – Rinnovo di concessione di terreni e fabbricati rurali, costituenti le Alpi Briolo e Campo della Quara, in comune di Bioglio (BI), all'Azienda Agricola Mania Alessandro (codice soggetto 260741), per uso pascolivo (pascipascolo). Accertamento canone Euro 9.481,00 – Cap. 30195 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2024.

Vista la:

- D.G.R. n. 7-4281 del 10.12.2021 - Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 4.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021 e n. 18-3631 del 30.07.2021, che ha assegnato le competenze riguardanti la gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, al Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale A1824A, con decorrenza dal 01.02.2022.

Premesso che:

- l'Azienda Agricola Mania Alessandro, con sede a Cerreto Castello (BI), Via Piave n° 17, partita I.V.A. 01468070022, codice fiscale MNALSN56B22C526W, legalmente rappresentata dal Sig. Mania Alessandro, in qualità di titolare, domiciliato ai fini del presente provvedimento presso la sede della predetta Azienda Agricola, con nota pervenuta in data 31.05.2022, prot. n° 22993/A1824A, ha inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di terreni e fabbricati rurali, facenti parte della Foresta Regionale "Val Sessera", costituenti le Alpi Briolo e

Campo della Quara, in comune di Bioglio (BI), con scadenza al termine della stagione pascoliva 2023, distinti a catasto come segue:

foglio 2, particelle 61 sub. 1 e 2 – 10 – 13 – 29 – 34 – 39 – 58AA – 58AB;

foglio 3 particelle 135 sub. 1 e 2 – 8 . 10AA – 10AB – 26AA – 26AB – 27AA – 27AB – 30AA – 30AB – 50AA – 50AB – 74 – 88AA – 88AB – 90 – 93AA – 93AB – 94 – 116AA – 116AB;

aventi una superficie complessiva, riferita ai terreni, di 151.38.40 ha circa, per uso pascolivo (pascipascolo), per la durata di anni 6 (sei), dal 2024 al 2029, limitatamente al periodo annuale del pascolo così come descritto nell'art. 46, comma 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4":

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre 1.500	15 maggio	15 ottobre

per un carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino) pari a un UBA per ettaro;

- in data 01.06.2022, prot. n° 23257/A1824A, è stata inviata al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 14/2014, art. 15);
- tale istanza non necessitava della presentazione di un progetto definitivo dei fabbricati richiesti, in quanto non oggetto di opere di manutenzione e/o ristrutturazione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 3, comma 2, paragrafo c);
- come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale":

si è data notizia della presentazione dell'istanza tramite le seguenti pubblicazioni (D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, art. 5, comma 2):

Albo pretorio del Comune di Bioglio (BI) in data 01.06.2022, prot. n° 23260/A1824A;

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 01.06.2022, prot. n° 23286/A1824A.

Dato atto che:

- a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alla domanda di concessione di cui sopra, non sono pervenute ulteriori istanze concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene per analoghe finalità;
- si è provveduto a trasmettere al concessionario il disciplinare di concessione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 8, comma 1) con nota del 12.07.2022 prot. n° 29574/A1824A;
- il concessionario ha preso visione della bozza del disciplinare trasmesso con nota del 12.07.2022 prot. n° 29574/A1824A, producendo l'originale firmato per accettazione in data 14.07.2022, prot. n° 30205/A1824A;
- la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica amministrazione, a qualunque titolo, attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto;
- l'importo riferito al canone annuo relativo al periodo pascolivo 2024, di Euro 9.481,00 verrà caricato sul Portale Enti creditori tramite una lista di carico, riferibile ai debiti certi, liquidi ed esigibili ascrivibili al soggetto citato in premessa, a cui dovrà essere associato il numero dell'accertamento assunto con il presente provvedimento, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;
- l'importo riferito al deposito cauzionale di Euro 4.741,00, (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 7, comma 2), verrà costituito, come comunicato dal concessionario con nota del 12.07.2022 prot. n° 29574/A1824A, tramite fideiussione bancaria/assicurativa, prima dell'inizio del periodo

concessorio.

- al soggetto debitore verrà inviato un avviso di pagamento che conterrà un codice IUUV (=Identificativo univoco di versamento), che dovrà essere utilizzato al momento della transazione;
- vi è la necessità di accertare la somma di Euro 9.481,00, a titolo di canone annuo riferito al periodo pascolivo 2024, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2024, con il codice soggetto n° 260741 Azienda Agricola Mania Alessandro di cui all'Anagrafica debitori della Regione Piemonte, rinviando l'accertamento delle annualità successive alla riconferma della concessione;
- l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti come da D.G.R. 12-5546 del 29.08.2017 e succ. Circolare 30568/A11000 del 02.10.2017;
- il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 e successiva D.G.R. n.1-3361 del 14/06/2021;
- il presente provvedimento rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013.

Ritenuto quindi di:

poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 6 (sei), dal 2024 al 2029, limitatamente al periodo annuale del pascolo così come descritto nell'art. 46, comma 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, al canone annuo di Euro 9.481,00 ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto concessorio.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009";
- articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- artt. 3 e 16 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dal D.lgs 470/93.
- DGR 1 - 4970 del 4/05/2022 Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;
- DGR 1 - 4936 29/04/2022 Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte;

- artt. 15 - 23 - 26 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- DGR n. 73 - 5527 del 3/8/2022 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.
- Legge regionale n. 13 del 02 agosto 2022. "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024."

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato:

1)di rinnovare la concessione di terreni e fabbricati rurali, costituenti le Alpi Briolo e Campo della Quara, in comune di Bioglio (BI), all'Azienda Agricola Mania Alessandro (codice soggetto 260741), distinti a catasto come segue:

foglio 2, particelle 61 sub. 1 e 2 – 10 – 13 – 29 – 34 – 39 – 58AA – 58AB;

foglio 3 particelle 135 sub. 1 e 2 – 8 . 10AA – 10AB – 26AA – 26AB – 27AA – 27AB – 30AA – 30AB – 50AA – 50AB – 74 – 88AA – 88AB – 90 – 93AA – 93AB – 94 – 116AA – 116AB;

aventi una superficie complessiva, riferita ai terreni, di 151.38.40 ha circa, per uso pascolivo (pascipascolo), con un carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino) pari a 1 UBA per ettaro, previo pagamento di tutte le spettanze previste dal precedente atto rep. n° 1209 del 23.03.2018, la cui scadenza è fissata al termine del periodo pascolivo 2023;

2)di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), dal 2024 al 2029, limitatamente al periodo annuale del pascolo così come descritto nell'art. 46, comma 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4":

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre 1.500	15 maggio	15 ottobre

al canone annuo di Euro 9.481,0, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

3)di determinare in Euro 4.741,00 l'importo cauzionale previsto dall'art. 7, comma 2 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R;

4) di accertare l'importo di Euro 9.481,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2024, a titolo di canone annuo riferito al periodo pascolivo 2024 - Soggetto debitore: Azienda Agricola Mania Alessandro (codice soggetto 260741), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando l'accertamento delle annualità successive alla riconferma della concessione;

5)di prendere atto che l'importo cauzionale di Euro 4.741,00, verrà costituito dal concessionario tramite fideiussione bancaria/assicurativa, prima dell'inizio del periodo concessorio;

Il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla piena conoscenza

dell'atto e/o dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Funzionario Estensore
(Tiziano Cordiale)

LA DIRIGENTE (A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale)

Firmato digitalmente da Maria Gambino

Allegato

ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE DI TERRENI E FABBRICATI RURALI FACENTI PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "VAL SESSERA", COSTITUENTI LE ALPI BRIOLO E CAMPO DELLA QUARA, IN COMUNE DI BIOGLIO (BI), PER USO PASCOLIVO (PASCIPASCOLO), ALL'AZIENDA AGRICOLA MANIA ALESSANDRO.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dalla Responsabile del Settore Lavori in Amministrazione Diretta di Sistemazione Idraulico-Forestale, di Tutela del Territorio e Vivaistica Forestale, Dott.ssa Maria Gambino nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] domiciliata ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Torino, C.so Bolzano n° 44, abilitata alla stipulazione della presente scrittura privata dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23.

C O N C E D E

all'Azienda Agricola Mania Alessandro, con sede a Cerreto Castello (BI), via Piave n° 17, partita I.V.A. 01468070022, legalmente rappresentata dal titolare, Sig. Mania Alessandro, nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], residente ai fini del presente atto presso la sede dell'omonima Azienda Agricola, l'uso dei terreni facenti parte della Foresta Regionale "Val Sessera", siti in comune di Bioglio (BI), distinti a catasto come segue:

- foglio 2, particelle 61 sub. 1 e 2 - 10 - 13 - 29 - 34 - 39 - 58AA - 58AB;
- foglio 3 particelle 135 sub. 1 e 2 - 8 - 10AA - 10AB - 26AA - 26AB - 27AA - 27AB - 30AA - 30AB - 50AA - 50AB - 74 - 88AA - 88AB -

90 – 93AA – 93AB – 94 – 116AA – 116AB;

come da cartografia in allegato, per uso pascolivo (pascipascolo), aventi una superficie complessiva di 151.38.40 ha, per un carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino) pari a 1 UBA per ettaro.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), dal 2024 al 2029, limitatamente al periodo annuale del pascolo, così come descritto nell'art. 46 punto 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4":

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre 1.500	15 maggio	15 ottobre

ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza, restando convenuto che ove il concessionario resti in possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 9.481,00 da corrispondersi come previsto dagli art. 16 e 17 del Regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per

l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, entro la data di inizio della concessione. Ad ogni scadenza annuale il canone verrà aggiornato in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Ai fini del calcolo sono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora. Il concessionario ha costituito l'importo cauzionale previsto dall'art. 7 del D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, di Euro 4.741,00.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Aministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone dovuto relativo all'annualità in corso.

Art. 4 – Il concessionario dovrà monticare il carico stabilito. La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno. Il carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino), ai fini della buona conservazione della cotica erbosa del pascolo medesimo, non deve superare 1 UBA per ettaro.

Art. 5 - Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi

danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri. E' inoltre obbligo del concessionario farsi carico della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'utilizzo del bene di cui alla presente concessione.

Art. 6 - Il pascolo deve essere suddiviso in comparti, in rapporto alla superficie ed al numero dei capi, in modo da evitare il sovraccarico, la lunga permanenza del bestiame ed ottenere lo sfruttamento dell'erba alla sua piena maturazione. Il concessionario s'impegna a mantenere il pascolo nelle migliori condizioni obbligandosi a consegnarlo, al termine della concessione libero da ogni materiale estraneo e a non bruciare i pascoli oggetto del presente atto. Il concessionario dovrà provvedere altresì a predisporre le chiudende necessarie al fine di evitare lo sconfinamento del bestiame pascolante.

Art. 7 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità, di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 8 - E' vietato al concessionario cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, il bene in concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 9 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

Art. 10 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al bene dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 11 - Il concessionario dovrà adempiere alle prescrizioni di legge in materia di agricoltura e foreste ed alle norme comunali.

Art. 12 - Il concessionario rinuncia a qualsiasi richiesta di riduzione canone o di indennizzo nei confronti della Regione, per la riduzione della superficie pascoliva e/o della produzione foraggera, dovuta a cause naturali o artificiali.

Art. 13 - Il concessionario ha l'obbligo di denunciare immediatamente agli organi competenti, tutti gli animali ammalati di malattie infettive, diffuse o comunque sospette, secondo le vigenti norme di Polizia Veterinaria (D.P.R. 08.02.1954 n. 320 e succ. modificazioni) e in conformità ai provvedimenti emanati dal Servizio Veterinario

Art. 14 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite dall'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino a cura e spese del concessionario.

Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del

concessionario o di revoca della concessione.

Art. 15 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 16 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO